

Indicazioni per il contemperamento tra disposizioni sulla “trasparenza” e disposizioni sulla protezione dei dati personali

Sommario

1. Base giuridica della diffusione <i>on line</i> di dati personali da parte delle Università3	3
2. Indicazioni per il trattamento di dati ai sensi del D.lgs. 33/2013.....3	3
2.1 Obblighi di diffusione <i>on line</i> per finalità di trasparenza.....3	3
2.2 Divieti di diffusione e rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento4	4
2.3 Indicizzazione nei motori di ricerca6	6
2.4 Qualità dei dati diffusi.....6	6
2.5 Periodo di diffusione dei dati.....7	7
2.6 Accessibilità e riutilizzo dei dati7	7
2.7 Indicazioni di dettaglio per alcuni specifici obblighi di diffusione <i>on line</i> ai sensi del d.lgs. 33/2013.....8	8
2.7.1 Obblighi di diffusione <i>on line</i> della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari 8	8
2.7.2 Obblighi di diffusione <i>on line</i> concernenti corrispettivi e compensi 9	9
2.7.3 Obblighi di diffusione <i>on line</i> dei <i>curricula</i> professionali 9	9
2.7.4 Obblighi di diffusione <i>on line</i> concernenti i provvedimenti amministrativi..... 10	10
2.7.5 Obblighi di diffusione <i>on line</i> e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell’elenco dei soggetti beneficiari 10	10
2.8 Pareri del Garante della protezione dei dati personali con riferimento alle aree di possibile competenza delle Università 11	11
2.8.1 Diffusione <i>on line</i> di provvedimenti concernenti i permessi di cui alla l. 104/1992 11	11
2.8.2 Anonimizzazione dei documenti diffusi <i>on line</i> 11	11
3. Accesso generalizzato..... 11	11
3.1 Valutazione del “pregiudizio concreto”: principi di protezione dei dati 12	12
3.2 Valutazione del “pregiudizio concreto”: conseguenze della conoscibilità dei dati..... 13	13
3.3 Valutazione del “pregiudizio concreto”: ragionevoli aspettative dell’interessato 14	14
3.4 Primi orientamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 14	14
3.4.1 Dati idonei a rivelare lo stato di salute 14	14
3.4.2 Dati identificativi di destinatari di sovvenzioni 14	14
3.4.3 Dati e informazioni relativi ai dipendenti ed ex-dipendenti 14	14
3.4.4 Dati relativi alla valutazione delle <i>performance</i> e agli obiettivi..... 16	16
3.4.5 Dati relativi a selezioni pubbliche per posizioni lavorative 16	16
3.4.6 Dati relativi a concorsi pubblici..... 17	17

3.4.7	Dati relativi ad onorificenze	17
3.4.8	Dati relativi ai verbali del Comitato Unico di Garanzia	17
3.4.9	Dati relativi alle visite mediche di controllo domiciliare	18
3.4.10	Dati relativi agli acquisti.....	18
3.4.11	Dati relativi al conseguimento di un titolo di studio	18

1. Base giuridica della diffusione *on line* di dati personali da parte delle Università

A seguito dell'entrata in vigore definitiva, dal 25.05.2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (in seguito denominato GDPR) e, dal 19.09.2018, del decreto legislativo 10.08.2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 - alle disposizioni del GDPR, le Università sono chiamate a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione (*rectius*: diffusione *on line*) previsti dal d.lgs. 33/2013. L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del GDPR (cfr. art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR, "trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" ovvero "trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"), per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo prevede che «La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati».

Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «la diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici - qualora si intenda utilizzare la base giuridica ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) [*rectius*: art. 6, par. 1, lett. c) ed e)] del GDPR - è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato.

Va, in proposito, tenuto conto anche della circostanza che il considerando 43) del GDPR prevede che "per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione specifica".

2. Indicazioni per il trattamento di dati ai sensi del D.lgs. 33/2013

Devono essere osservate le specifiche indicazioni fornite nel 2014 dal Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento n. 243 del 15.05.2014 pubblicato in data 25.06.2014, recante "Linee guida per il trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati").

2.1 Obblighi di diffusione *on line* per finalità di trasparenza

Devono intendersi obblighi di diffusione *on line* di dati (si usa tale espressione in luogo di "pubblicazione", in quanto maggiormente appropriata ai sensi del GDPR) per "finalità di trasparenza", quelli indicati nel d.lgs. 33/2013, in quanto aventi ad oggetto "informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

2.2 Divieti di diffusione e rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e necessità del trattamento

Non possono essere diffusi *on line*, per "finalità di trasparenza", dati personali ulteriori non individuati dal d. lgs. n. 33/2013 o da altra specifica norma di legge o di regolamento in materia. L'eventuale diffusione *on line* di dati, informazioni e documenti, che non si abbia l'obbligo di diffondere, è perciò legittima solo "procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti" (art. 7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013).

L'attività di diffusione *on line* dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve inoltre avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del GDPR, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; necessità e minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1, lett. d) del GDPR).

Di conseguenza, laddove le amministrazioni riscontrino l'esistenza di un obbligo normativo che imponga la diffusione *on line* dell'atto o del documento sul sito istituzionale, sono tenuti a selezionare i dati personali da diffondere, contenuti in tali atti e documenti, **verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.**

In particolare, gli uffici dovranno ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità sottese agli obblighi di trasparenza possono essere realizzate pubblicando dati anonimi o adottando altri accorgimenti che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 6, comma 1, lett. f) del GDPR).

Per rendere effettivamente "anonimi" i dati diffusi *on line* occorre oscurare del tutto il nominativo e le altre informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

È, quindi, consentita la diffusione *on line* dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata, o indispensabile se trattasi di dati sensibili e giudiziari, alla "finalità di trasparenza" perseguita nel caso concreto.

I dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti che formeranno oggetto di diffusione *on line*; in caso contrario, occorre provvedere, comunque, prima della diffusione *on line*, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti, ovvero non indispensabili se si tratti di informazioni sensibili e giudiziarie.

Pertanto, è necessario porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali, "sensibili" e "giudiziari", da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a diffusione *on line*.

Gli obblighi di diffusione *on line* di cui al d.lgs. 33/2013 riguardano dati personali diversi dalle categorie di dati particolari di cui all'art. 9 e all'art. 10 del GDPR (dati "sensibili" e "giudiziari"), fermi restando i limiti alla diffusione ed all'accesso alle informazioni di cui all'art. 24, cc. 1 e 6 della legge 241/1990 e di ulteriori vigenti norme imperative.

I dati "sensibili" e "giudiziari" sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere *on line* tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto necessari per svolgere l'attività istituzionale che non può essere adempiuta, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 2-sexies del d.lgs. 196/2003).

Resta, invece, del tutto vietata la diffusione *on line* di dati genetici, biometrici e relativi alla salute (art. 2-septies, comma 8, del d.lgs. 196/2003).

L'art. 26, ultimo comma, d.lgs. 33/2013, inoltre, così recita: "È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati".

Ad integrazione delle previsioni esplicite di cui agli articoli di legge citati, inoltre, non può ritenersi legittimo diffondere on line informazioni quali, ad esempio, l'indirizzo del domicilio privato, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica personale (diversi da quelli ad uso professionale), o altri dati, sia pure non sensibili o giudiziari, ma comunque eccedenti la legittima e specifica finalità di trasparenza perseguita.

Pertanto, con particolare riferimento ai procedimenti per il conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza ed ai procedimenti preordinati alle concessioni sopra accennati, in relazione ai quali è stato introdotto l'obbligo di diffondere *on line*, tra l'altro, i *curricula* dei destinatari nonché, ove previsto, anche le dichiarazioni dei medesimi ai sensi dell'art. 15, co. 1, lett. c), d.lgs. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a:

- **verificare** che gli atti procedurali preordinati (ad es. bandi di procedure selettive), rientranti nelle rispettive competenze, contengano o abbiano contenuto una specifica idonea informativa agli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, circa il trattamento dei dati conferiti dagli stessi interessati nei *curricula* o nelle dichiarazioni sostitutive ai fini della diffusione *on line*; ove l'informativa non sia stata a suo tempo introdotta in tali atti, perché trattasi di procedimenti incardinati in epoca antecedente all'introduzione dell'obbligo di pubblicazione in oggetto, la stessa potrà essere fornita all'atto della richiesta all'interessato volta all'acquisizione del *curriculum* da pubblicare o della dichiarazione di cui sopra, all'uopo anche utilizzando una formulazione analoga alla seguente che si propone: "Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa la S.V. che questa Università è titolare del trattamento dei dati personali dalla S.V. conferiti e che il trattamento stesso sarà effettuato nel rispetto del citato regolamento europeo ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. XX del d.lgs. 33/2013. I dati potranno essere utilizzati e conservati esclusivamente per gli adempimenti di legge correlati all'affidamento dell'incarico. Il conferimento dei dati è obbligatorio a tali fini. I dati saranno trattati dall'Università, in qualità di titolare, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 con le modalità previste nell'informativa completa pubblicata sul sito dell'Università. La S.V. è informata che potrà comunque ed in qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 ss. del Regolamento (UE) 2016/679, verificare i propri dati personali raccolti dal Titolare e farli correggere, aggiornare o cancellare rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati (inserire dati di contatto del DPO). La S.V. è informata che in caso di inosservanza del Regolamento (UE) 2016/679 potrà rivolgere reclamo al Garante per la protezione dei dati personali";
- **valutare** - ove si tratti di procedimenti già conclusi, per i quali non sia acquisito un *curriculum vitae* dell'interessato conforme a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 26 d.lgs. 33/2013 al fine della diffusione *on line* - l'opportunità di diffondere il *curriculum* acquisito agli atti della procedura, omettendovi d'ufficio le informazioni eccedenti e non pertinenti eventualmente ivi riportate, ovvero a richiedere all'interessato di produrre tempestivamente all'amministrazione un *curriculum* conforme ai predetti requisiti; si tenga conto, in proposito, che in ogni caso la produzione di un *curriculum vitae* da parte dell'interessato per la finalità di diffusione *on line* non esime l'amministrazione dalla verifica dei predetti requisiti di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di trattamento dei dati personali basato sul consenso scriminante dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere prima della diffusione ad oscurare, ove presenti, tutti i dati eccedenti (es.: residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, etc.);
- **introdurre**, per quanto concerne le nuove procedure, nei rispettivi bandi una clausola apposita in virtù della quale agli interessati sia richiesto di far pervenire, oltre al *curriculum vitae* richiesto per la partecipazione, una seconda versione del *curriculum vitae*, redatta in modo da garantire la conformità del medesimo a quanto prescritto dall'art. 4 e dall'art. 5 del GDPR e dall'art. 26 d.lgs. 33/2013 al fine della diffusione *on line*, e contrassegnando tale *curriculum* per la destinazione "ai fini della diffusione *on line*"; anche in questa ipotesi, si tenga conto che in ogni caso la produzione di un

curriculum vitae da parte dell'interessato per la finalità di diffusione *on line* non esime l'amministrazione dalla verifica dei predetti requisiti di conformità, in quanto non si verte in ipotesi di trattamento dei dati personali basato sul consenso scriminante dell'interessato; si deve pertanto comunque procedere prima della diffusione ad oscurare, ove presenti, tutti i dati eccedenti (es.: residenza, indirizzo di posta elettronica personale, telefono personale, firma autografa, foto, etc.);

- **verificare** l'avvenuto adeguamento, ai fini degli adempimenti di cui al d.lgs. 33/2013, della apposita modulistica resa eventualmente disponibile agli interessati per la produzione dei *curricula* e per le suesposte dichiarazioni (modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà), in modo da rendere non intelleggibili i dati personali non pertinenti e non ostensibili i dati sensibili o giudiziari, eventualmente inclusi in antecedente documentazione correlata al procedimento (riportando nella suddetta modulistica anche una sintetica informativa ai fini dell'art. 13 del GDPR e ivi richiamando la più estesa informativa presentata nel bando).

La diffusione *on line* di dati personali effettuata in mancanza di idonei presupposti è sanzionata ai sensi degli artt. 166 e 167 del d.lgs. 196/2003.

2.3 Indicizzazione nei motori di ricerca

L'art. 9 del d.lgs. 33/2013 stabilisce che "*Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente"*".

L'obbligo di indicizzazione nei motori generalisti durante il periodo di diffusione *on line* obbligatoria è limitato ai soli dati tassativamente individuati ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza da collocarsi nella "sezione "Amministrazione trasparente"", con esclusione di altri dati che si ha l'obbligo di diffondere per altre finalità di pubblicità diverse da quelle di "trasparenza".

Sono, fra l'altro, espressamente sottratti all'indicizzazione i dati sensibili e i dati giudiziari al cui riguardo anzi la legge prevede, al contrario, che debbano essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitarne "*la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo*" (cfr. art. 4, comma 1 e art. 7, d.lgs. 33/2013).

A tale scopo, alla luce dell'attuale meccanismo di funzionamento dei più diffusi motori di ricerca, in relazione ai dati personali di cui si intende limitare la diretta reperibilità *on line* tramite tali strumenti, è possibile utilizzare regole di accesso convenzionali concordate nella comunità Internet.

A titolo esemplificativo, si fa riferimento all'inserimento di *metatag noindex* e *noarchive* nelle intestazioni delle pagine web o alla codifica di regole di esclusione all'interno di uno specifico *file* di testo (il *file robots.txt*) posto sul server che ospita il sito web configurato in accordo al Robot Exclusion Protocol (avendo presente, comunque, come tali accorgimenti non sono immediatamente efficaci rispetto a contenuti già indicizzati da parte dei motori di ricerca Internet, la cui rimozione potrà avvenire secondo le modalità da ciascuno di questi previste e sulla base di specifica segnalazione dell'indirizzo del/dei *link* da rimuovere a ciascuno dei principali motori di ricerca nei quali sia presentato, quali Google, Bing, Yahoo Search, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, Excite, Aol Search, Lycos, HotBot, Ecosia, Ixquick, Qwant, WebCrawler, Ask, Virgilio, Arianna, Istella, Libero, ecc).

Occorre evitare infatti, ove possibile, la reperibilità dei dati personali da parte dei motori di ricerca esterni, stante il pericolo di decontestualizzazione del dato personale e la riorganizzazione delle informazioni restituite dal motore di ricerca secondo una logica di priorità di importanza del tutto sconosciuta, non conoscibile e non modificabile dall'utente.

Pertanto, è opportuno privilegiare funzionalità di ricerca interne al sito web, poiché in tal modo si assicurano accessi maggiormente selettivi e coerenti con le finalità di volta in volta sottese alla diffusione *on line*, garantendo, al contempo, la conoscibilità sul sito istituzionale delle informazioni che si intende mettere a disposizione.

2.4 Qualità dei dati diffusi

L'art. 6 del d.lgs. 33/2013 sancisce che "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività,*

la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità " e che "L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti".

Tale previsione deve essere interpretata anche alla luce dei principi in materia di protezione dei dati personali, per cui si devono diffondere *on line* soltanto dati personali esatti, aggiornati e contestualizzati (art. 5 del GDPR).

Le amministrazioni devono quindi, non solo controllare l'attualità delle informazioni diffuse, ma anche modificarle o aggiornarle opportunamente, quando sia necessario all'esito di tale controllo e ogni volta che l'interessato ne richieda l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando vi abbia interesse, l'integrazione (artt. 12 e 16 del GDPR).

2.5 Periodo di diffusione dei dati

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di diffusione *on line* obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di diffusione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4, dello stesso d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale i dati di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Decorsi detti termini, i relativi dati possono essere oggetto di accesso generalizzato (art. 5 d.lgs. 33/2013).

Per l'elenco esaustivo delle informazioni oggetto di diffusione *on line* obbligatoria e dei rispettivi periodi di diffusione si fa rinvio all'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1310/2016 disponibile all'indirizzo web:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdoc/Attivita/Atti/determinazioni/2016/1310/Del.1310.2016.All_new.xls.

2.6 Accessibilità e riutilizzo dei dati

L'art. 7 del d.lgs. 33/2013 prevede che *"I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità"*.

La disposizione sopra citata persegue lo scopo di non obbligare gli utenti a dotarsi di programmi proprietari o a pagamento per la fruizione – e, quindi, per la visualizzazione – dei file contenenti i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Infatti, il "formato di tipo aperto" è *"un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi"* (art. 68, comma 3, lett. a, del d.lgs. 82/2005, Codice dell'amministrazione digitale, "CAD").

Con riferimento ai dati personali si rappresenta, quindi, che l'obbligo di diffusione *on line* in "formato di tipo aperto" non comporta che tali dati, pubblicati sui siti web istituzionali in ottemperanza agli obblighi di trasparenza, siano anche "dati di tipo aperto" nei termini definiti dal CAD: il concetto di "formato di tipo aperto" è diverso da quello di "dato di tipo aperto" che attiene, invece, più propriamente alla disponibilità unita alla riutilizzabilità del dato da parte di chiunque, anche per finalità commerciali e in formato disaggregato (art. 52, comma 2 e art. 68, comma 3, lett. b), del CAD).

Il libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici, stabilito dalla disciplina nazionale ed europea, riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali oppure documenti che contengono dati opportunamente aggregati e resi anonimi.

In altri termini, il fatto che taluni dati personali debbano essere diffusi *on line* per "finalità di trasparenza" non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per

qualsiasi scopo, bensì impone agli uffici chiamati a dare attuazione agli obblighi di pubblicazione di determinare – qualora intendano rendere i dati riutilizzabili – se, per quali finalità e secondo quali limiti e condizioni eventuali utilizzi ulteriori dei dati personali resi pubblici possano ritenersi leciti alla luce del "principio di finalità".

In particolare, in attuazione del principio di finalità, il riutilizzo dei dati personali diffusi *on line* per "finalità di trasparenza" del d.lgs. 33/2013 non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente (art. 7 del d.lgs. 33/2013, art. 6, comma 1, lett. b), direttiva 95/46/CE; art. 11, comma 1, lett. b, del d.lgs. 196/2003; art. 5, par. 1, lett. b) del GDPR).

Pertanto, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali diffusi *on line* in attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 e di ridurre i rischi di loro usi indebiti, è opportuno inserire nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale un *alert* generale con cui si informi il pubblico che i dati personali ivi pubblicati sono "*riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali*"; gli uffici periferici che procedono alla pubblicazione di dati personali per "finalità di trasparenza" sui rispettivi siti di struttura dovrebbero pubblicarvi un analogo *alert*.

Dal punto vista tecnico, è importante considerare con attenzione quali accorgimenti tecnologici possono essere messi in atto per ridurre i rischi di usi impropri dei dati personali resi disponibili *on line* e delle conseguenze negative che possono derivarne agli interessati.

In questo quadro devono essere privilegiate modalità tecniche di messa a disposizione dei dati a fini di riutilizzo che consentano di controllare gli accessi a tali dati da parte degli utilizzatori (ad es., intranet, ovvero sezione internet ad accesso riservato e selettivo), e che impediscano la possibilità di scaricare o di duplicare in maniera massiva e incondizionata le informazioni rese disponibili (ad es., *captcha*), nonché l'indiscriminato utilizzo di software o programmi automatici.

2.7 Indicazioni di dettaglio per alcuni specifici obblighi di diffusione *on line* ai sensi del d.lgs. 33/2013

2.7.1 Obblighi di diffusione *on line* della dichiarazione dei redditi dei componenti degli organi di indirizzo politico e dei loro familiari

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 d.lgs. 33/2013 riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione, o di governo, occorre diffondere *on line* i seguenti documenti:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni dei redditi limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.

Si ricorda che non possono essere diffusi *on line* i dati personali del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado che non abbiano prestato il consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui al predetto art. 14 d.lgs. n. 33/2013.

Ai fini dell'adempimento relativo alla diffusione *on line* di copia della dichiarazione dei redditi dell'interessato, è necessario oscurare alcune informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione delle predette situazioni patrimoniali (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione), nonché di quelle dalle quali si possano desumere dati particolari come informazioni relative a:

- familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili;
- spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle iniziative umanitarie, religiose, o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nei paesi non appartenenti all'OCSE;
- contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della l. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci medesimi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, oppure, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie;
- spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della l. 26 maggio 1970, n. 381;
- erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto per mille;
- scelta per la destinazione del cinque per mille.

2.7.2 Obblighi di diffusione *on line* concernenti corrispettivi e compensi

Per quanto riguarda gli obblighi di diffusione *on line* concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza formano, tra gli altri, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 33/2013:

- a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;
- c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

In merito al punto d) risulta proporzionata la diffusione *on line* del compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti anche variabili della retribuzione.

Risulta invece eccedente riprodurre sul *web* la versione integrale di documenti contabili, i dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali oppure dai cedolini dello stipendio di ciascun lavoratore, come pure l'indicazione di altri dati eccedenti riferiti a percettori di somme (ad es., i recapiti individuali e le coordinate bancarie utilizzate per effettuare i pagamenti).

2.7.3 Obblighi di diffusione *on line* dei *curricula* professionali

La normativa in materia di trasparenza prevede di rendere visibili al pubblico, rispetto a taluni soggetti, alcune informazioni concernenti il percorso di studio e le esperienze professionali rilevanti nella forma del *curriculum vitae*.

In particolare è prevista la diffusione *on line* dei *curricula*:

- dei titolari di incarichi di indirizzo politico;
- di coloro che ricoprono posizioni dirigenziali, anche esterne all'Ateneo, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione;
- dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione;
- dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza.

L'obbligo di diffusione *on line* del *curriculum* non può comportare la diffusione di dati eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza. Pertanto, l'Ateneo, prima di diffondere *on line* sul sito istituzionale i *curricula*, deve operare un'attenta selezione dei dati in essi contenuti.

Non devono quindi essere diffusi dati non pertinenti, quali ad esempio:

- data di nascita;
- residenza;
- domicilio;

- codice fiscale;
- indirizzo civico;
- utenze di telefonia fissa o mobile;
- indirizzo di posta elettronica privato.

Al fine di ridurre il rischio dei cosiddetti furti di identità, si consiglia, inoltre, di oscurare le firme autografe in calce ai *curricula*.

2.7.4 Obblighi di diffusione *on line* concernenti i provvedimenti amministrativi

Ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013, l'amministrazione diffonde *on line* e aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oggetto di diffusione *on line* obbligatoria ai sensi dell'art. 23 d.lgs. 33/2013) saranno, quindi, gli elenchi dei provvedimenti (delibere, decreti, ecc.) adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Si precisa che per i verbali degli organi collegiali non esiste obbligo di diffusione *on line* ai sensi del d.lgs. 33/2013. Tuttavia, per quanto concerne l'accesso a detti verbali, questo deve essere sempre consentito ai membri degli Organi Collegiali (come più volte ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa: v., in particolare, Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2423); inoltre, tali documenti sono accessibili nelle forme e nei limiti dell'accesso generalizzato (art. 5, comma 2, e dell'art- 5-bis d.lgs. 33/2013) e dell'accesso documentale (artt. 22-25 l. 241/1990).

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione di pubblicare nel proprio sito istituzionale documenti non soggetti all'obbligo di pubblicazione trasparenza (d.lgs. n. 33/2013) procedendo però preventivamente all'oscuramento o all'anonimizzazione degli eventuali dati personali in essi presenti (art. 7-bis, co. 3, d.lgs. 33/2013).

2.7.5 Obblighi di diffusione *on line* e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei soggetti beneficiari

L'art. 26, co. 2, d.lgs. n. 33/2013 prevede l'obbligo di diffusione *on line* degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 di importo superiore ai 1.000 €. Il comma 3 del medesimo articolo, aggiunge che tale diffusione rappresenta condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzione di importo complessivo superiore a 1.000 € nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.

Pertanto, è prevista l'indicazione delle seguenti informazioni:

- il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato (art. 27, co. 1, d.lgs. 33/2013).

Per converso, non possono essere pubblicati i dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici, nonché gli elenchi dei relativi destinatari:

- di importo inferiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario;
- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo

beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013);

- di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario "qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative [...] alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati" (art. 26, co. 4, d.lgs. 33/2013).

È in ogni caso vietata la diffusione di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Pertanto, a titolo di esempio, non può essere riportata l'indicazione:

- della disposizione sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione del beneficio economico se da essa è possibile ricavare informazioni sullo stato di salute di una persona (si pensi all'indicazione "erogazione ai sensi della legge 104/1992" che, come noto, è la "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate");
- dei titoli dell'erogazione dei benefici (ad es., attribuzione di borse di studio a "soggetto portatore di handicap", o riconoscimento di buono sociale a favore di "anziano non autosufficiente" o con l'indicazione, insieme al dato anagrafico, delle specifiche patologie sofferte dal beneficiario);
- delle modalità e dei criteri di attribuzione del beneficio economico (ad es., punteggi attribuiti con l'indicazione degli "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana");
- della destinazione dei contributi erogati (ad es., contributo per "ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria").

2.8 Pareri del Garante della protezione dei dati personali con riferimento alle aree di possibile competenza delle Università

2.8.1 Diffusione *on line* di provvedimenti concernenti i permessi di cui alla l. 104/1992

Deve essere stigmatizzata la pubblicazione sull'albo pretorio *online* delle determinazioni con cui si riconosce il diritto di una dipendente, di usufruire dei permessi di cui alla l. n. 104/1992 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) per l'assistenza – rispettivamente – alla madre e al padre, riportando in chiaro, fra l'altro, i nominativi della menzionata dipendente e quelli dei relativi genitori, nonché la circostanza che questi ultimi siano portatori "di handicap grave", documentato da attestazione medica comprovante il relativo stato invalidante.

2.8.2 Anonimizzazione dei documenti diffusi *on line*

Nei procedimenti di anonimizzazione dei documenti, la sostituzione del nome e del cognome dei soggetti interessati con le relative iniziali, può non essere una misura sufficiente a prevenire il potenziale rischio di re-identificazione dell'interessato, anche a posteriori, in particolari contesti o ambiti geografici, oppure mediante il collegamento con altre informazioni eventualmente nella disponibilità di terzi o ricavabili da altre fonti. Più corretta è, invece, la sostituzione dei dati degli interessati con degli *omissis*.

3. Accesso generalizzato

La nuova tipologia di accesso generalizzato, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Al riguardo, è raccomandato alle amministrazioni, in prospettiva di proattività, di valorizzare la

possibilità di pubblicare informazioni anche diverse da quelle oggetto di pubblicazione obbligatoria se non relative a (o contenenti) dati personali, fermo restando, in caso di documenti relativi a (o contenenti) dati personali, il rispetto delle esclusioni e dei limiti previsti dall'art. 5-bis, c. 1-3, del d.lgs. 33/2013.

Il d.lgs. 33/2013 ha previsto infatti, all'art. 5-bis, comma 2, che l'accesso generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare il pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati specificamente indicati dalla norma, tra i quali rientra la "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia".

In proposito, con riferimento alle istanze di accesso generalizzato aventi a oggetto dati e documenti relativi a (o contenenti) dati personali, l'ufficio destinatario dell'istanza deve valutare, nel fornire riscontro motivato, se la conoscenza da parte di chiunque del dato personale richiesto arrechi (o possa arrecare) un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia.

La ritenuta sussistenza di tale pregiudizio comporta il rigetto dell'istanza, a meno che non si consideri di poterla accogliere oscurando i dati personali eventualmente presenti e le altre informazioni che possono consentire l'identificazione, anche indiretta, del soggetto interessato.

In tale contesto, devono essere tenute in considerazione le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato, che deve essere obbligatoriamente interpellato dall'ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 33/2013; tali motivazioni costituiscono un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta agli uffici e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati di seguito.

3.1 Valutazione del "pregiudizio concreto": principi di protezione dei dati

La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che ogni trattamento – quindi anche una comunicazione di dati personali a un terzo tramite l'accesso generalizzato – deve essere effettuato «*nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale [...]*», ivi inclusi il diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, all'oblio, nonché i diritti inviolabili della persona di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione.

Nel quadro descritto, anche le comunicazioni di dati personali nell'ambito del procedimento di accesso generalizzato non devono determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà delle persone cui si riferiscono tali dati.

Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d.lgs. 33/2013 comporta, quindi, che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati personali.

In attuazione dei predetti principi, l'ufficio destinatario dell'istanza, nel dare riscontro alla richiesta di accesso generalizzato, dovrebbe in linea generale sempre scegliere le modalità di riscontro meno pregiudizievoli per i diritti dell'interessato (il soggetto cui si riferiscono i dati personali), privilegiando l'ostensione di documenti con l'omissione dei dati personali in esso presenti, laddove l'esigenza informativa, alla base dell'accesso generalizzato, possa essere raggiunta senza implicare il trattamento dei dati personali.

In tal modo, tra l'altro, si soddisfa anche la finalità di rendere più celere il procedimento relativo alla richiesta di accesso generalizzato, potendo accogliere l'istanza senza dover attivare l'onerosa procedura di coinvolgimento del soggetto «*controinteressato*» (art. 5, comma 5, d.lgs. 33/2013).

Al riguardo, deve essere ancora evidenziato che l'accesso generalizzato è servente rispetto alla conoscenza di dati e documenti detenuti dalle p.a. «*allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico*» (art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013).

Di conseguenza, quando l'oggetto della richiesta di accesso riguarda documenti contenenti informazioni relative a persone fisiche (e in quanto tali «*dati personali*») non necessarie al raggiungimento del predetto scopo, oppure informazioni personali di dettaglio che risultino comunque sproporzionate, eccedenti e non pertinenti, l'ufficio destinatario della richiesta dovrebbe accordare l'accesso parziale ai documenti, sempre oscurando i dati personali ivi presenti.

3.2 Valutazione del “pregiudizio concreto”: conseguenze della conoscibilità dei dati

Ai fini della valutazione del “pregiudizio concreto” vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all’interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l’accesso generalizzato sono considerati come «*pubblici*», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 d.lgs. 33/2013).

Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell’interessato, o situazioni che potrebbero determinare l’estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali.

In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l’eventualità che l’interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati; analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente.

Per verificare l’impatto sfavorevole che potrebbe derivare all’interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l’ufficio destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche:

a) la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali si chiede di accedere;

b) il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l’attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati.

Riguardo al profilo di cui alla precedente lettera a), la presenza di dati sensibili e/o giudiziari può rappresentare un indice della sussistenza del predetto pregiudizio, laddove la conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall’ostensione di tali informazioni – anche in contesti diversi (familiari e/o sociali) – possa essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l’interessato.

In linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l’accesso generalizzato a tali informazioni, potendo invece valutare diversamente, caso per caso, situazioni particolari quali, ad esempio, quelle in cui le predette informazioni siano state deliberatamente rese note dagli interessati, anche attraverso loro comportamenti in pubblico.

Analoghe considerazioni sull’esistenza del pregiudizio concreto possono essere fatte per quelle categorie di dati personali che, pur non rientrando nella definizione di dati sensibili e giudiziari, richiedono una specifica protezione quando dal loro utilizzo, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, possano derivare rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati (si pensi, ad esempio, ai dati genetici, biometrici, di profilazione, sulla localizzazione o sulla solvibilità economica).

Tra gli altri fattori da tenere in considerazione ai fini della valutazione della sussistenza del pregiudizio in esame, merita rilievo anche la circostanza che la richiesta di accesso generalizzato riguardi dati o documenti contenenti dati personali di soggetti minori, la cui conoscenza può ostacolare il libero sviluppo della loro personalità, in considerazione della particolare tutela dovuta alle fasce deboli.

Riguardo al profilo di cui al punto 55, *sub b*), va considerato altresì che la sussistenza di un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali può verificarsi con maggiore probabilità per talune particolari informazioni – come ad esempio situazioni personali, familiari, professionali, patrimoniali – relative a persone fisiche destinatarie dell’attività amministrativa o intervenute a vario titolo nella stessa e che, quindi, non ricoprono necessariamente un ruolo nella vita pubblica o non esercitano funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

3.3 Valutazione del “pregiudizio concreto”: ragionevoli aspettative dell’interessato

Nel valutare l’impatto nei riguardi dell’interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest’ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati.

Si tengano in considerazione, al riguardo, anche le “ragionevoli aspettative di confidenzialità” degli interessati riguardo a talune informazioni in possesso dei soggetti destinatari delle istanze di accesso generalizzato o la non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque di tali dati.

La “ragionevole aspettativa di confidenzialità” è un elemento che va sempre valutato in ordine a richieste di accesso generalizzato che possono coinvolgere dati personali riferiti a lavoratori o a altri soggetti impiegati a vario titolo presso l’amministrazione.

3.4 Primi orientamenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali

3.4.1 Dati idonei a rivelare lo stato di salute

Deve essere escluso l’accesso civico a dati idonei a rivelare lo stato di salute, in quanto per i predetti dati esiste uno specifico divieto di diffusione. In particolare, va escluso l’accesso civico a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, l’esistenza di una patologia oppure una condizione di invalidità, disabilità o handicap di una persona.

Deve essere escluso l’accesso civico a dati sulla salute del lavoratore (nel caso di specie informazioni legate all’attività lavorativa, quali cause di assenza dal servizio e dettagli sullo stato di salute, nonché su prescrizioni mediche dei soggetti citati nella documentazione oggetto di accesso) ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013 in ragione dell’espresso divieto di diffusione di tali informazioni attualmente riportato al nuovo art. 2-septies, comma 8, del Codice privacy.

3.4.2 Dati identificativi di destinatari di sovvenzioni

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. 33/2013, deve essere “escluso” l’accesso civico a dati identificativi di persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche, qualora da tali documenti sia possibile ricavare informazioni relative alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, atteso che anche per questi dati è previsto un espresso divieto di diffusione per finalità di trasparenza dall’art. 7-bis, comma 6, d.lgs. 33/2013.

3.4.3 Dati e informazioni relativi ai dipendenti ed ex-dipendenti

L’accesso civico in ambito lavorativo a dati e informazioni riguardanti i dipendenti e la relativa attività lavorativa – quali provvedimenti e sanzioni disciplinari, presenze al lavoro, permessi, ferie, orari di ingresso e di uscita risultanti dal *badge*, atti dei concorsi e provvedimenti di assunzione, segnalazioni o provvedimenti per conflitto di interesse – va rifiutato in quanto l’ostensione dei predetti documenti e informazioni è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

Lo stesso orientamento va applicato anche in relazione alla richiesta di conoscere la presenza o meno in servizio, in date determinate, di un ex dipendente, considerate le ragionevoli aspettative di confidenzialità del lavoratore e indipendentemente dalla circostanza della intervenuta cessazione del rapporto di servizio.

In tema di accesso civico ai dati riferiti ai dipendenti, non è accoglibile una generale richiesta di accesso civico a tutti gli incarichi svolti durante l’intera vita lavorativa di un dipendente presso una p.a. quando, seppur alcune informazioni siano già di pubblico dominio, l’ostensione dei

documenti richiesti potrebbe risultare sproporzionata rispetto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Con riferimento allo svolgimento di incarichi esterni di dipendenti, è possibile accordare solo in forma parziale, l'accesso generalizzato ai soli documenti contenenti la richiesta recante l'autorizzazione dell'Università allo svolgimento dell'incarico extraistituzionale, oscurando i dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina di trasparenza (art. 18, d.lgs. n. 33/2013), non necessari ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. c), del GDPR (ad es., il codice fiscale). Deve essere negato invece l'accesso civico alla copia dei contratti allegati a detta autorizzazione poiché tale ostensione risulterebbe sproporzionata rispetto allo scopo dell'istituto, essendo eccedenti le informazioni di dettaglio contenute nella documentazione, comprensive anche di dati personali, la cui conoscenza (e successiva eventuale divulgazione) da parte del richiedente potrebbe arrecare un pregiudizio concreto ai controinteressati.

In relazione alla richiesta di dati personali dei lavoratori, deve essere rifiutato l'accesso civico avente a oggetto le presenze e gli straordinari quando tale documentazione, anche se epurata dai dati inerenti alle assenze per malattia, contenga in ogni caso un'estesa gamma di dati e informazioni, particolarmente delicati, relativi ad un lungo arco temporale. Inoltre, per i fogli di presenza dei lavoratori non è previsto alcun tipo di regime di pubblicità e non è possibile considerarli come atti pubblici.

Deve essere opposto il diniego all'istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto documenti contenenti dati e informazioni personali riferiti a lavoratori a termine, quali presenze e assenze in servizio, nonché al compenso percepito per il periodo di impiego. L'ostensione di quanto richiesto potrebbe infatti arrecare ai dipendenti, a seconda delle ipotesi e del possibile utilizzo da parte di terzi, un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali e la generale conoscenza delle predette informazioni personali potrebbe determinare un'interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale, relazionale e sociale, anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità in relazione al trattamento dei dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti dall'amministrazione, nonché della non prevedibilità, al momento della raccolta, delle conseguenze derivanti dalla eventuale conoscibilità da parte di chiunque.

In relazione ai dati e alle informazioni riferiti ad un dipendente e relativi all'attività lavorativa (inquadramento giuridico ed economico, retribuzione lorda annua, retribuzione di risultato, rimborsi per spese di missione) nonché alla procedura di selezione cui questi abbia partecipato, deve essere negato l'accesso generalizzato in quanto l'ostensione dei predetti documenti potrebbe arrecare al controinteressato un concreto e reale pregiudizio alla tutela dei propri dati personali, con possibili ripercussioni negative sul piano professionale, personale e sociale.

In relazione all'accesso civico a graduatorie per le progressioni economiche orizzontali di dipendenti recanti i punteggi attribuiti, è possibile l'accesso civico parziale alla graduatoria richiesta rispetto alla disciplina in materia di protezione dei dati, oscurando i dati identificativi (i nominativi) e altri dati indirettamente riconducibili a uno specifico interessato, ciò anche in relazione al fatto che un eventuale accesso ai dati personali identificativi, poiché riferiti ai singoli dipendenti, può esporli a difficoltà relazionali con i colleghi di lavoro e creare ingiustificati pregiudizi da parte degli utenti esterni che venissero a contatto con gli stessi nell'esercizio delle loro funzioni.

E' possibile concedere un accesso civico parziale in relazione alla richiesta di ostensione di un ordine di servizio riguardante le competenze attribuite al dirigente vicario presso un'amministrazione. In tale fattispecie l'amministrazione può valutare la possibilità di consentire l'accesso civico alla parte del predetto ordine di servizio relativa all'affidamento di competenze e funzioni che fossero risultate omogenee rispetto a quelle per le quali era previsto un onere di trasparenza ai sensi degli artt. 13 e 14, comma 1-bis, d.lgs. 33/2013.

Deve essere altresì negato l'accesso civico all'atto con il quale un dipendente rassegna le proprie dimissioni, nell'ipotesi in cui i documenti richiesti contengano dati e informazioni personali (compresa la descrizione dei motivi di carattere strettamente personale delle dimissioni), poiché la relativa ostensione può causare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dell'interessato. Non è nemmeno possibile accordare un accesso parziale ai documenti in questione, ove l'oscuramento del nominativo dell'interessato non elimini la possibilità di sua re-identificazione.

3.4.4 Dati relativi alla valutazione delle *performance* e agli obiettivi

In ordine alla richiesta di accesso civico all'intera documentazione afferente alla valutazione delle *performance* dirigenziali relativa ad uno specifico biennio (comprese le valutazioni di competenza dell'Oiv, le relazioni formulate e i dati comunicati dai dipendenti a supporto dell'attività dagli stessi realizzate) la relativa ostensione può arrecare ai soggetti interessati un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

Restano fermi i puntuali obblighi di pubblicazione *online* previsti per espressa finalità di trasparenza dagli artt. 14, comma 1-ter e 20, d.lgs. 33/2013, relativi all'attività delle pp.aa. e alla valutazione della *performance*, nonché alla distribuzione dei premi al personale dirigenziale, che lo stesso legislatore, nel rispetto del principio di proporzionalità, ha ritenuto idonei a soddisfare l'esigenza conoscitiva della collettività, strumentale al perseguimento delle finalità dell'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013.

In relazione alla richiesta di accesso civico avente a oggetto gli obiettivi assegnati ai quadri aziendali e la natura ed entità delle indennità erogate, è possibile accogliere parzialmente l'accesso, procedendo però all'oscuramento di tutti i dati personali dei soggetti interessati (ivi comprese le informazioni idonee a identificarli, anche indirettamente), oppure fornendo i dati in forma aggregata.

Sono ostensibili in sede di accesso civico generalizzato le informazioni relative alle modalità generali di valutazione delle performance individuali (ad es., quelle relative ai criteri di misurazione), tenuto conto che, in base alla disciplina sulla trasparenza amministrativa, tali informazioni sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (artt. 10, comma 8, lett. b), e 20, d.lgs. n. 33/2013).

3.4.5 Dati relativi a selezioni pubbliche per posizioni lavorative

L'eventuale accoglimento di una richiesta di accesso civico alle manifestazioni di interesse a una particolare posizione lavorativa, effettuata inviando il *curriculum vitae* (redatto, in ogni suo campo, secondo il modello europeo) può arrecare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, anche considerando che nell'avviso per la raccolta delle predette manifestazioni di interesse era espressamente previsto che non sarebbe stato reso pubblico l'elenco di coloro che avrebbero presentato il proprio *curriculum*, generando in tal modo ragionevoli aspettative di riservatezza in capo agli interessati riguardo al trattamento dei dati personali loro riferiti.

La presenza nel *curriculum vitae* di dati e informazioni dettagliati degli interessati rende particolarmente difficile, se non impossibile, l'anonimizzazione del documento, con la conseguenza di impedire anche un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell'art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013.

In merito all'accesso civico a documentazione inerente l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve essere accolta la richiesta relativamente al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigenti e alla relativa graduatoria ma restano non accessibili i documenti, quali il certificato di laurea e la certificazione dell'anzianità di servizio (con indicazione della data di inquadramento del livello giuridico del dipendente), la cui ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dell'accesso civico generalizzato, sia in grado di provocare all'interessato un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali procurando

ripercussioni negative, soprattutto sul piano relazionale e professionale e tenuto conto anche della ragionevole aspettativa di confidenzialità del dirigente.

3.4.6 Dati relativi a concorsi pubblici

In tema di concorsi pubblici, per alcuni specifici documenti (quali i verbali redatti dalla commissione relativi allo svolgimento delle prove scritte di un concorso) è possibile accordare un accesso parziale, mediante oscuramento dei dati personali e di tutte le altre informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati presenti nei citati documenti (es.: nominativi dei candidati che hanno sorteggiato le tracce, che sono stati esclusi, che si sono ritirati, ecc.).

Al contrario, va in ogni caso negato l'accesso civico ai documenti relativi alle prove scritte e orali svolte dai candidati con la relativa votazione, nonché alla valutazione dei titoli, in quanto l'ostensione potrebbe determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio alla protezione dei dati personali.

La richiesta di accesso generalizzato agli elaborati di un concorso e alle rispettive valutazioni (peraltro da parte di soggetto non partecipante al concorso) va respinta a mente del fatto che l'elaborato scritto è, in linea di massima, indicativo di molteplici aspetti di carattere personale circa le caratteristiche individuali, ad esempio relative alla preparazione professionale, alla cultura, alle capacità espressive, o al carattere del candidato, aspetti suscettibili di valutazione nella selezione dei partecipanti. Inoltre, in alcuni casi, e a seconda della traccia sottoposta, il contenuto degli elaborati può essere potenzialmente capace di rivelare anche informazioni e convinzioni che possono rientrare nella categoria dei "dati sensibili" (si pensi in particolare alle tracce su temi storici o di cultura generale che potrebbero rivelare "opinioni politiche", "convinzioni filosofiche o di altro genere").

Risulta pertanto impossibile accordare, in tali casi, anche solo un accesso civico parziale, fornendo la copia degli elaborati priva dell'associazione ai dati personali identificativi dei candidati. Ciò in quanto, anche se la correzione dei compiti delle procedure concorsuali avviene in modo anonimo, la particolare circostanza che l'elaborato scritto è redatto di proprio pugno dal candidato, non elimina completamente la possibilità, tutt'altro che remota, che – una volta reso pubblico l'elaborato tramite l'accesso civico – il soggetto interessato possa essere re-identificato a posteriori tramite la conoscenza o la comparazione della relativa grafia.

L'amministrazione è tenuta in tali casi a valutare – considerando il richiamato regime di pubblicità dei documenti forniti in sede di accesso civico e la circostanza che l'elaborato è il risultato di un'opera intellettuale del candidato – l'esistenza di ulteriori interessi privati che potrebbero portare a escludere l'accesso civico, previsti dall'art. 5-*bis*, comma 2, lett. c), legati, ad esempio, all'esistenza di interessi legati alla proprietà intellettuale o al diritto d'autore.

3.4.7 Dati relativi ad onorificenze

Con riguardo all'istanza di accesso civico avente a oggetto la documentazione relativa all'istruttoria inerente alla proposta di un'attribuzione di onorificenza, anche considerando la diversa specie e natura dati personali ivi contenuti, l'ostensione della documentazione richiesta, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare al soggetto interessato, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.

3.4.8 Dati relativi ai verbali del Comitato Unico di Garanzia

In relazione a un'istanza concernente verbali redatti dal Comitato unico di garanzia delle pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni istituito ai sensi dell'art. 57, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, considerando che i predetti verbali possono contenere dati e informazioni personali di dipendenti (anche puntuali e di natura delicata, legati all'attività e all'ambiente lavorativo nonché alla ricezione di segnalazioni e all'adozione di provvedimenti disciplinari), va rifiutato l'accesso civico; quest'ultimo infatti può esporre i controinteressati a ipotetiche ritorsioni e/o vessazioni, con ulteriore pregiudizio al clima lavorativo, in violazione del diritto alla protezione dei dati personali.

Non è neppure possibile accordare un accesso civico parziale ai documenti in questione, tramite oscuramento dei nominativi delle persone interessate, qualora il predetto accorgimento tecnico

non elimini completamente la possibilità di re-identificazione dei soggetti menzionati attraverso il complesso delle vicende descritte e le ulteriori informazioni contenute nei documenti, considerate le dimensioni dell'amministrazione in questione.

3.4.9 Dati relativi alle visite mediche di controllo domiciliare

Ferma restando la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, la richiesta di accesso civico, proposta da un dipendente, volta a conoscere il nominativo e il numero di matricola del medico Inps che non è riuscito a effettuare la visita medica di controllo domiciliare perché il lavoratore risultava assente, va respinta, in ragione del ruolo svolto dai medici fiscali e del regime di pubblicità a cui sono sottoposti i dati e i documenti oggetto di accesso civico; la conoscibilità dei dati richiesti potrebbe comportare eventuali conseguenze sulla sicurezza ed incolumità fisica degli interessati e, comunque, avere impatto negativo sul piano morale, relazionale e sociale (in termini, ad es., di ritorsioni, minacce, intimidazioni).

3.4.10 Dati relativi agli acquisti

In relazione alla richiesta di accesso civico relativo ai costi sostenuti da un'amministrazione per gli acquisti e alla tipologia del materiale acquistato (riportati nei partitari contabili), l'amministrazione stessa deve valutare la possibilità di accordare un accesso civico parziale, anonimizzando la documentazione richiesta, con l'esclusione dall'accesso dei dati personali e delle altre informazioni idonee a identificare, anche indirettamente, i soggetti interessati.

3.4.11 Dati relativi al conseguimento di un titolo di studio

In relazione a una richiesta di accesso civico generalizzato avente a oggetto l'attestazione del conseguimento della laurea con indicazione della data della seduta pubblica o la copia del diploma di laurea, deve essere opposto il diniego poiché agli uffici pubblici è vietato rilasciare, persino all'interessato, certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi (art. 40, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Il rilascio del certificato di laurea è sottoposto a regole specifiche, che non possono essere superate tramite la disciplina sull'accesso civico, sia nel caso che a richiedere il certificato sia l'interessato, come pure, a maggior ragione, un terzo. La citata disciplina di settore contenuta nel d.P.R. n. 445/2000 non è quindi derogabile dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/2013, che peraltro prevedono espressamente che l'accesso civico debba essere "escluso" nei casi in cui "è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti".